

06-02-2018

STATUTO TIPO REDATTO IN BASE ALLA L. 20 NOVEMBRE 2017 N. 168
SUI DOMINI COLLETTIVI

ART. 1 - Denominazione e natura giuridica

L'Università Agraria di costituita a norma della l.4 agosto 1894 n. 397 sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio, riconosciuta come ordinamento giuridico primario della comunità originaria di a norma art. 1 Legge 20 novembre 2017 n. 168 (pubbl. in G.U. n. 278 del 28 novembre 2017) entrata in vigore il 13 dicembre 2017, assume la denominazione di Dominio Collettivo della U.A. di (Ente)

L'Ente è dotato della potestà di autonormazione ai sensi dell' art.1, legge 168/2017. e personalità giuridica di diritto privato.

Art. 2 Sede dell'Ente

L'U.A. diha sede legale nel territorio del Comune (o frazione) di indirizzo e sito web

Art. 3 – Stemma dell'Ente

Lo stemma dell'ente è rappresentato da..... (*descriverlo in modo preciso*)

Art.4 – Patrimonio dell'Ente

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

1) l'antico originario accertato e definito con..... iscritto nel catasto del Comune di, fogli catastali, x-x-x-x-x-x- ed annotato nei registri dell'Ente. Il regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

2) le proprietà fondiarie ed immobili urbani e rustici accatastati alla Comunità di ed iscritti nei registri dell'Ente, sono inusucapibili

Art.5 – Attività e finalità dell'Ente

La U.A. di amministra a fine socio economico produttivo e nell'interesse della collettività titolare, la proprietà collettiva, i beni e i diritti di collettivo godimento della comunità di abitanti dia norma art. 2 e 3

della l. 168/2017 in conformità del presente statuto e delle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore e per le finalità indicate dalla l. 168 /2017 e recepite nel presente statuto.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l'Ente assicura conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti, della produzione, di salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, garantendo l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari.

Art.6 - Comunità degli Abitanti

Sono titolari dei diritti collettivi di godimento, esercitati collettivamente o individualmente, tutti gli abitanti residenti da almeno 5 anni nel Comune.... (o frazione di.....).

Art. 7 – Lista degli utenti con diritto al voto

La lista degli utenti deve indicare:

- a) Cognome e nome
- b) Indirizzo
- c) Numero Utente
- d) Sesso

La lista è depositata e visibile presso la sede dell'Ente. La lista è soggetta a revisione annuale ovvero, in via straordinaria, prima della data fissata per le elezioni di rinnovo delle cariche amministrative.

Art. 8 - Iscrizione degli utenti-elettori

In qualunque periodo dell'anno possono presentare domanda per essere iscritti nella lista elettorale degli utenti della U.A.

- a) I cittadini naturali del Comune o della frazione.
- b) I residenti stabili da almeno 5 anni
- c) Coloro che abbiano contratto matrimonio o siano conviventi con cittadini utenti e siano residenti stabili nel territorio comunale/frazionale
- d) I figli di cittadini utenti che abbiano compiuto 18 anni di età

Non possono essere iscritti nella lista degli utenti, e se iscritti, decadono, gli amministratori dichiarati colpevoli di indebito maneggio di danaro dell'ente con sentenza di 1° grado.

Gli utenti morosi o debitori verso l'Ente da almeno due anni fino a quando non avranno saldato il debito.

Art. 9 – Cancellazione dalla lista degli utenti

La cancellazione dalla lista degli Utenti ha luogo:

- Per mancato rispetto dello statuto ;
- Per morosità o debito verso l'ente da almeno due anni;
- Per comportamenti e/o iniziative gravi che dileggino l'ente e/o i suoi amministratori;
- Per danneggiamento del patrimonio dell'ente o per l'uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari.

La cancellazione dalla lista degli utenti potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno con deliberazione dell'Assemblea degli utenti, previo accertamento da parte del Consiglio dei motivi che hanno dato luogo al procedimento di cancellazione. L'interessato dovrà essere informato dell'inizio del procedimento di cancellazione con contestazione dei motivi della stessa.

Entro 10 giorni dalla predetta notifica l'interessato può presentare la sue osservazioni al Presidente dell'ente che, nei successivi 10 giorni dovrà nominare una commissione per la relativa istruttoria e decisione nel merito. La proposta della Commissione sarà sottoposta all'esame dell'Assemblea degli utenti. Contro la decisione dell'Assemblea l'interessato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica della deliberazione stessa, a norma dell'art. 24 C.C.

Art. 10 Ineleggibilità/Incompatibilità degli amministratori.

Non possono essere eletti amministratori dell'ente e se eletti decadono :

- a- Il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l'amministrazione dell'ente;
- b- Il Sindaco, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari del Comune di ove ha sede istituzionale l'ente nonché di quello ove si trovano i beni dell'ente;

- c- Il Presidente, gli Amministratori i dirigenti e funzionari della Regione Lazio;
- d- Gli amministratori, i dirigenti e funzionari della Provincia di _____;
- e- I Componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale e provinciale e territoriale;
- f- Il Comandante della Stazione dei carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell'ente, ovvero in quello ove l'ente ha la propria sede istituzionale;
- g- I ministri di culto;
- h- I dirigenti del Servizio Sanitario nazionale, ovvero i medici che svolgono il loro ufficio nel territorio istituzionale dell'ente;
- i- I responsabili di organismi socio sanitari e culturali che hanno sede nel territorio istituzionale dell'ente;
- j- Il Prefetto e il vice Prefetto della Provincia di _____;
- k- Il Segretario del Comune in cui ha sede istituzionale l'ente. Tale funzionario è incompatibile anche con l'incarico di Direttore amministrativo dell'Ente.

ART.11 – Organi dell'Ente

Gli organi dell'Ente sono:

- 1) l'Assemblea degli utenti con diritto al voto
- 2) il Consiglio di gestione
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 - Assemblea degli utenti

L'Assemblea degli utenti è composta da tutti i cittadini residenti nel comune/Frazione diiscritti nelle liste elettorali dell'Ente.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio con propria deliberazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante manifesti da affiggersi nelle vie e piazze principali del paese e/o della frazione ed anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% degli iscritti nelle liste elettorali. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, l'Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero degli utenti presenti.

L'iscrizione nelle liste elettorali dell'Assemblea avviene a domanda e può essere presentata nei modi e nelle forme stabilite dall'Assemblea stessa con apposito regolamento. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Consiglio delibera sull'accoglimento o meno della stessa. In caso di non accoglimento, deve essere data comunicazione agli interessati che possono ricorrere al **Collegio dei Probivirine** nei trenta giorni successivi.

Possono presentare domanda di iscrizione i cittadini italiani nati nel comune/frazione di(naturali) ivi residenti dalla nascita che abbiano raggiunto il 18 anno di età. Per naturali si intendono anche i nati fuori dal Comune di i cui genitori all'atto della nascita fossero stati residenti nel comune/frazione.

Possono altresì presentare domanda di iscrizione nella lista degli utenti i Residenti nel Comune /frazione di da almeno 5 anni, ovvero i coniugi o conviventi di tali cittadini che siano residenti nel Comune/frazione di da almeno 5 anni.

La cancellazione dalla lista degli utenti avviene previa semplice comunicazione scritta da parte dell'interessato o disposta dall'ente quando si verificano le seguenti condizioni:

- a- Per decesso;
- b- Per trasferimento della residenza dal Comune/frazione di;
- c- Per i motivi e con il procedimento di cui al precedente art. 8 .
- d- Per non aver partecipato almeno per tre volte, ai lavori dell'Assemblea riguardanti l'elezione del Consiglio di gestione.

Art.13 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- 1- E' dotata di capacità di utonormazione , giusta l'art. 1 c.1 lettera "b" della L.168/2017.
- 2- Esercita le competenze attribuite all'ente dall'art. 3 c.1 lettera "b" punti 1,2,3 e 4 della L.97/1994 , nei termini ed in conformità della L. 168/2017 art. 3 comma 2 punto 7 .
- 3- Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3 c.1 lettera "b" della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L.168/2017 .
- 4- Elegge il collegio dei Probiviri scegliendoli tra gli utenti che abbiano almeno 10 anni di iscrizione nelle liste elettorali dell'ente.
- 5- Approva lo Statuto, le sue modifiche;
- 6- Approva i regolamenti :
 - per l'amministrazione del patrimonio;
 - per l'esercizio degli usi collettivi di godimento dei beni della comunità;
 - della contabilità;
 - delle sanzioni per violazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- 7- Approva il bilancio preventivo e le variazioni allo stesso, nonché il conto consuntivo. In caso di urgenza le variazioni al bilancio di previsione possono essere approvate dal Consiglio universitario di gestione che deve darne comunicazione alla prima seduta dell'Assemblea;
- 8- Delibera sulle richieste di mutamento di destinazione d'uso dei terreni ai sensi dell'art. 12 della L.1766/1927 e sulle alienazioni del patrimonio di cui all'art. 39 del R.D. n.332/1928 .

Art. 14- Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

I Probiviri (o *Probi viri*) sono "Uomini Onesti", persone che, per particolare autorità morale, sono investite di poteri giudicanti e arbitrari sull'andamento dell'Ente, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli utenti nella stessa giornata tornata elettorale in cui si elegge il Consiglio di gestione.

Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni consecutivi, può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per Cinque anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del Consiglio di gestione.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti il Consiglio e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea degli Utenti.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Universitario di gestione che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Non si può essere eletti alla carica di Probiviri quando sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al precedente art. 10 del presente statuto.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 15 – Il Consiglio di gestione (Consiglio)

Il Consiglio di gestione viene eletto dall'Assemblea degli utenti con suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra gli iscritti nella lista elettorale dell'ente. L'Assemblea è convocata in un giorno festivo, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con apposito avviso pubblico.

Il Consiglio universitario di gestione è composto da ____ consiglieri eletti dall'Assemblea, resta in carica 5 anni ed esercita tutte le funzioni necessarie

per la corretta gestione del patrimonio e dei diritti della comunità degli utenti di _____ a norma del presente statuto e dei regolamenti di gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticati dalla Comunità.

In caso di convocazione delle elezioni il Consiglio resta comunque in carica, limitatamente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione dei nuovi eletti.

Entro il mese di dicembre del quanto anno della consiliatura, il Consiglio, convoca l'Assemblea degli utenti che deve tenersi nel successivo mese di gennaio per stabilire la data delle elezioni del nuovo Consiglio di gestione entro i successivi sei mesi. Il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, entro dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio di gestione per eleggere il Presidente.

In particolare, il Consiglio di gestione compie tutti gli atti necessari per :

1. La redazione ed approvazione dei programmi annuali di gestione, per l'attuazione degli stessi e per l'esecuzione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del territorio comunitario, relativi servizi ed attività degli utenti;
2. Redazione ed approvazione della pianta organica del personale, lo stato giuridico ;
3. provvede alla gestione, al piano di coltivazione e conservazione del patrimonio agrosilvopastorale in forma diretta o a mezzo concessione agli utenti che possono esercitarla in forma individuale od associativa.
4. Stabilisce i criteri per la costituzione di forme associative degli utenti, relativi compiti ed attività di partecipazione per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture e servizi
5. Cura gli adempimenti ed i compiti di cui all'art. 3 , comma 1, lett. I. 97/1994, in combinato dispositivo con l'art. 3 della legge 168/2017.
6. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente e ne cura l'approvazione da parte dell'Assemblea.
7. Approva le variazioni di bilancio in caso di urgenza e ne da comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
8. Nomina il Direttore amministrativo dell'ente;
9. Nomina il collegio di revisione contabile scegliendoli tra i componenti l'Assemblea che abbiano specifica competenza;

10. Convoca l'Assemblea degli utenti;
11. Delibera sulle legittimazioni ex art. 9 della L.1766/1927, sulle affrancazioni dei canoni enfiteutici e di natura enfiteutica e sulle alienazioni del patrimonio ex art. 8 della L.R.n.1/1986 e successive modificazioni, sull'accensione di prestiti, e su tutte le questioni che riguardano la gestione e sull'amministrazione ordinaria dell'ente.
12. **Può attivare la costituzione di aziende per la gestione e coltivazione del patrimonio disponendo il distacco di una porzione del patrimonio civico dall'uso collettivo. In tal caso deve garantire agli Utenti il soddisfo dei diritti di uso civico secondo gli usi ed i bisogni delle loro rispettive attività aziendali.**

Art. 16 Luogo delle riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero da almeno 2 consiglieri di amministrazione che ne abbiano fatto richiesta scritta.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o per delega.

Alle adunanze consiliari partecipa il direttore amministrativo, sia per redigere il verbale di seduta che, ove occorra, per fornire chiarimenti al Consiglio sugli argomenti oggetto della deliberazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente eseguibili.

Per ragioni trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, ogni deliberazione adottata dal Consiglio di gestione verrà pubblicata sul sito web dell'ente, ovvero sul sito di altro soggetto ospitante pubblico o privato e/o associazione disponibile a fornire tale servizio. In questo caso l'utenza deve essere informata dell'indirizzo web del predetto soggetto ospitante.

Le deliberazioni dell'ente possono essere impugnate d'innanzi al Tribunale competente per territorio (Art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile

Art. 16 – Il- Presidente dell'Ente: elezione e competenze

Il Presidente dell'ente viene eletto dal Consiglio universitario di gestione entro 10 giorni dall'avvenuta elezione del nuovo Consiglio.

In caso di morte, decadenza o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente che, entro 10 giorni dall'evento, deve convocare il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di inerzia, nei successivi 10 giorni, il Consiglio viene autoconvocato con la richiesta di almeno quattro consiglieri. Trascorso inutilmente anche il detto termine, il Consiglio è sciolto.

Il Direttore amministrativo dell'ente in questo caso, nei successivi 30 giorni, deve convocare l'Assemblea degli utenti per lo svolgimento di nuove elezioni.

Il Presidente rappresenta l'Ente nei rapporti esterni con gli enti pubblici e/o privati, con altre amministrazioni dei domini collettivi, con le organizzazioni portanti interessi diffusi, presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e alla corretta esecuzione degli atti ;

Propone al Consiglio di gestione la nomina del Direttore amministrativo .

Sta in giudizio a difesa degli interessi dell'Ente e della comunità degli utenti nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi in cui l'Ente sia attore o convenuto;

Art. 17 - Cessazione dalla carica di Presidente

Il Presidente cessa dalla carica per:

- a- Dimissioni volontarie;
- b- Per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio amministrativo;
- c- Per trasferimento della residenza in altro comune;
- d- Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dal precedente art. 10;

Art. 18 - Direttore amministrativo dell'Ente

Le funzioni di Direttore amministrativo dell'ente possono essere svolte da chi sia esperto in materia di diritti di uso civico ed in possesso di un titolo di studio di laurea in materie giuridiche o contabili, ovvero da chi abbia almeno il titolo di studio di scuola media superiore e svolto le funzioni di Segretario di una Università agraria o ASBUC per almeno 10 anni.

Il Direttore amministrativo dell'ente è nominato con deliberazione del Consiglio di gestione su proposta del Presidente e resta in carica per la durata del Consiglio universitario di gestione e può essere rinominato.

Art. 19 Compiti del Direttore amministrativo dell'ente:

- Interpreta ed esegue le decisioni del Consiglio universitario di amministrazione, opera opportune scelte tattiche, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione: il tutto sotto la direzione e la vigilanza dello stesso Consiglio universitario di gestione;
- Ha la responsabilità di coordinare ed ottimizzare tutte le attività operative e progettuali dell'Ente per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali;
- Ha la responsabilità gestionale e di conduzione dell'Ente e cura i rapporti con gli enti in relazione al contratto di servizio in essere;
- Collabora con il Presidente nella realizzazione degli investimenti tecnici;

- Assicura il raggiungimento degli obiettivi aziendali, compie gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione sociale, cura l'organizzazione delle risorse umane e degli impianti e materiali, in armonia con le attribuzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione;
- Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio universitario di gestione redigendone i relativi verbali, dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio universitario di gestione, in accordo con il Presidente e pone in essere le procedure relative ad appalti e forniture in genere;
- Formula al Presidente proposte per l'adozione di provvedimenti di non sua esclusiva competenza;
- Dirige il personale dell'Ente e adotta, con esclusione dei dirigenti, i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro e secondo l'intesa con il Presidente;
- Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e di categoria, sottoscrivendo gli accordi e i contratti aziendali, d'intesa con il Presidente;
- Provvede all'effettuazione degli investimenti tecnici, appalti e a forniture in genere, compresi i contratti di leasing per acquisizione di beni strumentali, sottoscrivendo i relativi contratti per singoli importi nei limiti delle deleghe attribuite;
- Provvede all'assunzione e al licenziamento del personale operaio, impiegatizio e dei quadri con esclusione dei dirigenti, sulla base degli indirizzi generali e delle modalità fissate dai contratti di lavoro;
- Determina le promozioni del personale nell'ambito delle categorie previste contrattualmente ad eccezione del passaggio alle categorie di dirigenti;
- Agisce e resta in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e risarcimento danni, nominando avvocati e periti, con facoltà di delegare i dipendenti della Società;
- Adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente, con facoltà di delegare detti obblighi a Dirigenti o collaboratori interni o esterni qualificati;

- Presenta con cadenza annuale un budget da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- Cura gli adempimenti contabili, fiscali, e previdenziali della Società e sottoscrive le relative dichiarazioni e/o denunce.
- Provvede alla gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione.
- Può delegare a dipendenti della Società, nell'ambito dei diritti, doveri e poteri come sopra conferiti e nei limiti della legge e dello Statuto, quanto ritiene opportuno al fine di migliorare l'operatività della Società;
- Convoca l'Assemblea degli utenti ed adempie a tutte le incombenze che si renderanno necessarie quando ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 16.

Art. 20 Gestione Finanziaria e contabile

- 1. Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno;
- Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni.
- 2. Non è obbligatorio il servizio di tesoreria dal momento che si può gestire la contabilità in forma diretta mediante conto corrente bancario o postale, conformemente al sistema contabile di una azienda privata.
- 3. Il bilancio di previsione dell'ente deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- 4. Il bilancio di chiusura di esercizio (consuntivo) deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

